



Regolamento Fondo Utenze disagiate

***Revisione n.0 del 25/06/2012
(Approvato dal C.d.A. del 3/04/2012)***

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'erogazione di somme per Utenze che versano in condizioni socio/economiche disagiate, indipendentemente dal numero dei componenti facenti parte il nucleo familiare.
2. I beneficiari delle agevolazioni del Fondo, di cui al comma 1 del presente articolo, sono i nuclei familiari residenti nelle Utenze singole o condominiali che appartengono alla tipologia di utilizzo "domestico residente e assimilato a residente".

Art. 2 - Soggetti che beneficiano delle agevolazioni

1. Ha diritto a concorrere alle agevolazioni del Fondo Utenze Disagiate, di cui al successivo art.6, l'Utente intestatario del contratto con GAIA S.p.A. (o residente in unità condominiale), per il quale i Servizi Sociali territorialmente competenti hanno trasmesso relazione dettagliata sulle condizioni socio/economico.

Art. 3 - Modalità di richiesta delle agevolazioni da parte dell'Utente

1. I Servizi Sociali territorialmente competenti dovranno presentare al soggetto Gestore GAIA S.p.A., attraverso i canali messi disposizione dell'Utente per qualsiasi tipo di pratica (posta, sportello, @mail, ecc.),
 - Relazione dettagliata sulla situazione socio/economica dell'Utente, allegando, nel caso, ogni documentazione necessaria utile ad espletare la pratica.

Art. 4 - Termini di presentazione delle istanze

1. Non esistono termini perentori per presentare domanda di accesso al Fondo.

Art. 5 – Controllo documentazione presentata e sanzioni

1. GAIA S.p.A. si riserva di operare tutti i controlli che riterrà necessari per accertare la veridicità della documentazione presentata e prevista all'art.3.
2. Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge, decadranno tutte le agevolazioni sin dall'origine, per cui l'interessato si costituirà immediatamente debitore nei confronti di GAIA S.p.A. per una somma corrispondente all'agevolazione già erogata, oltre a mora, interessi legali e alla penale prevista all'art.54 del "*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*".

Art. 6 - Misura delle agevolazioni

1. L'agevolazione consiste nell'erogare una somma, a discrezione del Gestore, a compensazione di una o più bollette emesse sull'Utenza oggetto della richiesta da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
2. Le somme che potranno essere messe a disposizione dell'Utente sono a discrezione del Gestore, che valuterà l'entità delle problematiche esposte e le disponibilità del Fondo stesso commisurato al numero di domande ricevute.
3. Le somme andranno a compensare le bollette emesse ed eventualmente insolute, dando priorità per quelle con scadenza più remota.

Art. 7 - Periodo di validità delle agevolazioni e loro modalità di erogazione

1. Le agevolazioni tariffarie concesse, di cui all'art.6, hanno validità immediata e sono erogate compensando *in toto* o in parte le bollette a debito dell'Utente.
2. Qualora si tratti di Utenza condominiale, l'erogazione del Fondo viene corrisposta nelle bollette intestate all'Utenza condominiale ed è cura dell'Utente avvertire l'amministratore del Condominio di quanto erogato.

Art. 8 - Comunicazione dei risultati

1. Il termine di comunicazione all'Utente della risposta è di un massimo di 60 giorni di calendario dalla data di protocollo del Gestore.

Art. 9 – Promozione e diffusione del Regolamento

1. GAIA S.p.A. provvederà a dare informazione riguardo il presente Regolamento attraverso i consueti canali di comunicazione.

Art. 10 – Finanziamento delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono finanziate e stabilite annualmente dal Gestore.
2. Qualora non venisse utilizzato l'intero importo a disposizione del Fondo, le somme andranno ad integrare le risorse dell'anno successivo.